

(N. 2498)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un nuovo testo, dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 febbraio 1958
(V. Stampati nn. 68-416-454-1298)

d'iniziativa dei deputati BERNARDI, RICCIO e CAIATI; BUZZELLI e CAPALOZZA;
LEONE, MAZZA, LONGONI, CERVONE e TITOMANLIO Vittoria; CASTELLI AVOLIO e CERVONE

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 FEBBRAIO 1958

Delega al Governo per la disciplina della cessione in proprietà a favore degli assegnatari degli alloggi di tipo popolare ed economico costruiti o da costruire a totale carico dello Stato ovvero con il suo concorso o contributo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con gli altri Ministri interessati, sentita una Commissione parlamentare composta di dieci deputati e dieci senatori nominati dai Presidenti delle due Camere, il testo delle norme occorrenti per disciplinare l'obbligo, a richiesta, della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico costruiti o da costruire a totale carico dello Stato ovvero con il suo concorso o contributo e per i quali le

vigenti disposizioni già non prevedano l'acquisto della proprietà da parte degli assegnatari, o lo subordinino al consenso del Ministero dei lavori pubblici e degli enti finanziatori. Il riscatto potrà essere esteso anche agli alloggi ex I.R.C.I.S.

Le norme di cui al comma precedente dovranno essere informate ai seguenti criteri:

1) nella cessione in proprietà deve essere preferito l'assegnatario dell'alloggio o, in mancanza, il coniuge superstite o gli ascendenti e i discendenti conviventi non aventi autonomia economica;

2) per la cessione si deve rispettare una equa proporzione fra il numero dei componenti il nucleo familiare e la superficie dell'alloggio. Non possono essere assegnati in proprietà alloggi a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 1° marzo 1952, n. 113;

3) il prezzo di cessione deve essere stabilito in relazione al valore venale di ogni singolo alloggio, ridotto del 30 per cento, nonchè di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino ad un massimo di venti anni. Per gli alloggi costruiti dallo Stato con i proventi delle addizionali per i terremotati, sarà apportata una maggiore riduzione, sempre che l'assegnatario non possieda altro alloggio;

4) il prezzo di cessione può essere corrisposto in unica soluzione ovvero ratealmente; in questo secondo caso il trasferimento di proprietà non può avvenire anteriormente al pagamento dell'ultima rata di prezzo;

5) possono essere previste congrue agevolazioni tributarie per gli atti di cessione;

6) coloro che hanno riscattato l'alloggio non possono alienarlo prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'avvenuto riscatto.

Le norme delegate possono prevedere la esclusione dalla cessione della quota di alloggi che sarà ritenuta necessaria perchè gli enti proprietari possano adeguatamente svolgere le loro attribuzioni nel settore dell'edilizia popolare.

Sono in ogni caso esclusi dalla cessione gli alloggi di cui all'articolo 343, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165; quelli la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione *in loco* di un determinato servizio presso pubbliche Amministrazioni e quelli che si trovano negli stessi edifici nei quali hanno sede gli uffici delle Amministrazioni predette.

Le somme ricavate dalla cessione in proprietà degli alloggi di cui alla presente legge devono essere destinate alla costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare.